

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore Dott.ssa Donatella Varrenti  
Tel. 06/93275323 – Fax 06/93274478  
E-MAIL: donatella.varrenti@aslroma6.it  
PEC: sisp@pec.aslromah.it

## SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

### Nota informativa

Per le nuove richieste di parere per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti previsti per legge o da atti amministrativi a contenuto generale (ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali), le normative in materia di semplificazione prevedono la predisposizione della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) da parte dell'interessato, da presentarsi solo ed esclusivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), istituito dagli uffici comunali territorialmente competenti.

La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, previsti in passato nell'ambito di istruttorie per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio delle diverse attività lavorative.

La SCIA dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti leggi e regolamenti comunali; tali attestazioni e asseverazioni dovranno essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Al fine di semplificare le procedure amministrative e di chiarire l'elenco degli obblighi e degli adempimenti ai quali le imprese sono tenute ad ottemperare per disposizioni normative, sono

stati predisposti dal servizio dei modelli da allegare alla SCIA denominati ALLEGATI SANITARI e disponibili nella sezione 'modulistica' di questo Servizio:

- **allegato sanitario 1** per attività non alimentari insalubri (esclusi gli allevamenti), artigianali, ricettive, esercizi commerciali, medie e grandi strutture di vendita;
- **allegato sanitario 2** per acconciatori, attività di estetica non medica e ricostruzione unghie;
- **allegato sanitario 3** per attività di tatuaggi e piercing;
- **allegato sanitario 4** per piscine pubbliche e private ad uso pubblico.

Sono esclusi, dalla presentazione dell'allegato sanitario e dal pagamento dei relativi oneri, gli esercizi commerciali di vicinato, per quanto concerne le verifiche di competenza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Fanno eccezione le attività presenti nei comuni di Anzio, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino e Pomezia che presentano locali interrati o seminterrati e per le quali dovranno comunque essere applicate le misure di tutela in riferimento al rischio di emissioni di gas endogeni, anche per le attività non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (assenza di personale dipendente o equiparato). Per ogni ulteriore informazione in merito, rivolgersi agli uffici distrettuali di riferimento.

In riferimento a quanto già sopra specificato, eventuali richieste di parere igienico sanitario preventivo (anche in riferimento ai requisiti previsti dai regolamenti comunali di igiene, per attività commerciali, estetica, tatuaggi e piercing, acconciatori, attività turistico ricettive, ricreative, sportive, artigianali e industriali salubri ed insalubri, attività scolastiche, residenziali sociali, ecc.) potranno ugualmente essere trasmesse per posta, via fax o consegnate direttamente alle segreterie amministrative dei distretti aziendali, presso i quali è disponibile anche copia cartacea della relativa modulistica per la presentazione delle richieste (vedi sezione 'modulistica' di questo Servizio).

I tempi di espletamento delle istanze di rilascio di pareri e nulla osta possono variare, a seconda della tipologia e della completezza della documentazione presentata, conformemente alle disposizioni acquisibili presso le segreterie ed il sito aziendale. Il Servizio si riserva di richiedere eventuali integrazioni ove necessario. Le istruttorie, in base alla tipologia ed alla complessità di cui trattasi, possono richiedere da un massimo di 30 ad un massimo di 90 giorni.